

SEAC S.p.A. - 38121 Trento - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tel. 0461 805111



LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO 730/2021 - Parte IV^a

Informativa n. 04

09 febbraio 2021

Con **Provvedimento 15 gennaio 2021**, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito internet il **Modello 730/2021** e le relative istruzioni di compilazione.

Concludiamo l'analisi delle novità intervenute rispetto al modello dello scorso anno, dedicandoci, nella presente Informativa, ai **quadri F, G, I, K** e **L del Mod. 730/2021**.

QUADRO F

La struttura e le modalità di compilazione del **quadro F** "Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati" non hanno subito variazioni sostanziali.

QUADRO G

Nel **quadro G**, dedicato ai "Crediti d'imposta", si evidenziano alcune **novità**, di seguito analizzate.

QUADRO G - SEZIONE I

Nella **sezione I** "Crediti d'imposta relativi ai fabbricati", le istruzioni alla compilazione sono state aggiornate per recepire alcune novità normative intervenute nel corso del 2020:

- nelle istruzioni del **rigo G1** "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa", è stata aggiunta la **sospensione dei termini** per l'espletamento degli adempimenti richiesti ai fini:
 - > delle agevolazioni "prima casa" e
 - > del credito di imposta per il riacquisto della prima casa,

disposti per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 dal D.L. n. 23/2020.

Tale sospensione, che sostanzialmente riguarda i mesi del 2020 interessati dall'emergenza epidemiologica Covid-19, è stata introdotta per **impedire la decadenza del beneficio** per mancato rispetto dei termini previsti.

Con riferimento al riacquisto della prima casa, in particolare, la sospensione riguarda **il termine di un anno entro cui**, dopo aver **alienato l'immobile** acquistato con i benefici "prima casa", il contribuente deve pro-





cedere al **riacquisto di un'altra casa di abitazione**, per fruire del credito di imposta nel limite dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta sul precedente acquisto agevolato.

I termini sospesi sono ripresi a decorrere dal 1º gennaio 2021.

- Per un dettaglio circa tale previsione normativa, si veda anche l'Informativa 730 n. 41 del 6 agosto 2020 "Le novità della Circolare n. 19/2020 (4ª parte)";
- a rigo G2, le istruzioni evidenziano che l'indicazione del credito d'imposta per canoni non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto per i contratti di locazione stipulati fino al 31 dicembre 2019.

QUADRO G - SEZIONE VIII

Nella **sezione VIII** "Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola" il rigo G10 del Mod. 730/2021 si compone di **due colonne** e non più di tre come nel precedente modello.

In particolare, il rigo in esame si compila come segue:

| | Colonna 1 | spesa 2018 | erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018 |
|--|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Colonna 2 | residuo 2019 | credito d'imposta residuo (rigo 150, Mod. 730-3/2020, o rigo RN47, col. 27, Mod. REDDITI PF 2020) |


In sostanza è stata eliminata la colonna che individuava le **spese sostenute nel 2017,** in quanto l'indicazione delle quote di "school bonus", per dette spese si è conclusa lo scorso anno (ripartizione in **tre quote annuali**).



QUADRO G - SEZIONE XIII

Nella **sezione XIII** "Altri crediti d'imposta" (**rigo G15**) si segnalano:

- → l'introduzione del **nuovo codice 5**, dedicato al credito di imposta spettante per l'acquisto nel 2020 (dal 1° agosto al 31 dicembre) di **monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica**;
- → l'aggiunta di due colonne per il riporto dei crediti di imposta residui dalla precedente dichiarazione.



MONOPATTINI ELETTRICI E SERVIZI DI MOBILITÀ ELETTRICA (NUOVO CODICE 5, COL. 1)

Nella **prima colonna del rigo G15**, il nuovo **codice 5** individua il credito di imposta spettante per l'acquisto nel 2020 (dal 1° agosto al 31 dicembre) di **monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica**.

| Codice 5 | Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|

L'articolo 44, comma 1-septies, D.L. n. 34/2020, ha, infatti, disposto che per le spese sostenute dal 1° **agosto 2020 al 31 dicembre 2020** per l'acquisto di:

RIPRODUZIONE VIETATA

10/11/2021





- → monopattini elettrici,
- → biciclette elettriche o muscolari,
- → abbonamenti al trasporto pubblico,
- → servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile,

è attribuito un credito d'imposta al massimo pari a € **750,00**, a favore dei soggetti che, contestualmente all'acquisto di un **veicolo** con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, **rottamano** una seconda autovettura.

La definizione delle disposizioni attuative è demandata ad un **decreto** del Ministro dell'Economia e delle finanze, attualmente non ancora disponibile.

Le istruzioni alla compilazione del Mod. 730/2021 ricordano che:

- → il veicolo "rottamato" deve essere intestato da almeno 12 mesi:
 - > al **soggetto intestatario del nuovo veicolo** o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo;
 - > in caso di **acquisto in leasing**, al soggetto utilizzatore dello stesso o a uno dei familiari conviventi;
- → il credito d'imposta è **utilizzato entro tre anni** a decorrere dal 2020 e compete nel limite delle risorse erariali disponibili pari a **5 milioni di euro per il 2020.**

L'importo del credito di imposta spettante va indicato nella colonna 2 "Importo".

RESIDUO 2019 E RATA 2019 (NUOVE COLONNE)

Il rigo G15 risulta implementato di due colonne (coll. 3 e 4) rispetto allo scorso anno, per il **riporto dei dati del credito d'imposta "sport bonus**" (codice 3 in colonna 1) dalla precedente dichiarazione.

In particolare, il rigo G15 del Mod. 730/2021 risulta così composto:

| colonna 1 | Codice | si indica il codice da 1 a 5 che individua il credito di imposta |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| colonna 2 | Importo | si indica l'importo del credito di imposta spettante o delle erogazio- ni liberali effettuate |
| colonna 3 | Residuo 2019 | si riporta il credito di imposta residuo "sport bonus" dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 154, Mod. 730-3/2020 o nel rigo RN47, col. 39, Mod. REDDITI PF 2020 |
| colonna 4 | Rata 2019 | si riporta la rata 2019 del credito di imposta "sport bonus", indicata nel rigo 158, col. 1, Mod. 730-3/2020 o nel rigo RN32, col. 3, Mod. REDDITI PF 2020 |
| colonna 5 | di cui compensato in F24 | per il credito di imposta mediazioni per conciliazione di controversie civili e commerciali (codice 1 in colonna 1) si indica il credito d'imposta utilizzato nel modello F24, fino alla data di presentazione della dichiarazione |

QUADRO I

Il **quadro I** "imposte da compensare" va compilato qualora il contribuente scelga di **utilizzare** l'eventuale **credito** che risulta dal Mod. 730/2021 **in compensazione nel mod. F24** a pagamento di imposte non ricomprese nel Mod. 730.

Il quadro in esame non ha subito variazioni di rilievo.

SEAC SPA © 2021

10/11/2021



QUADRO K

Anche in relazione al **quadro K** "Comunicazione dell'amministratore di condominio" non si segnalano modifiche di interesse rispetto allo scorso anno.

QUADRO L

Il **quadro L**, "Ulteriori dati", nel quale si indicano i **redditi prodotti** dai soggetti residenti a **Campione d'Italia**, recepisce le novità normative intervenute dal 2020.

Come riportato anche nelle istruzioni ministeriali, dal 2020 **l'imposta netta** dovuta dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, relativa ai **redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri** nel periodo in cui si è stati iscritti nei predetti registri, è **ridotta nella misura del 50% per 10 periodi d'imposta** (commi da 573 a 577, Legge di Bilancio 2020).



L'agevolazione si applica nei limiti della normativa UE in materia di **aiuti "de minimis":** i soggetti per i quali detta riduzione costituisce aiuto di Stato, sono pertanto tenuti alla compilazione del relativo prospetto "Aiuti di Stato" presente nel modello REDDITI PF3 e **non possono utilizzare il modello 730.**

Per permettere l'indicazione dei dati richiesti, è stato aggiunto il nuovo **rigo L2** "Redditi prodotti in franchi svizzeri Campione d'Italia", da compilare come di seguito schematizzato:

| colonna 1 | Codice | si indica il codice da 1 a 5 che individua il tipo di reddito prodotto: • 1, redditi dominicali; • 2, redditi agrari; • 3, redditi da fabbricati; • 4, redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati (punto 12, CU 2021); • 5, redditi diversi di cui al quadro D. |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| colonna 2 | Importo | si indica l'importo dei redditi prodotti in franchi svizzeri |

10/11/2021